



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari generali
e legali

Supporto organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per la contribuzione studentesca a.a. 2023-2024.

IL RETTORE

RICHIAMATI:

- Il D. Lgs. 68/2012 che ha rivisto l'assetto normativo in materia di diritto allo studio universitario, con particolare riferimento ai benefici a sostegno degli studenti meritevoli e privi di mezzi;
- il D.P.C.M. n° 159/2013 che ha innovato la modalità di determinazione dei redditi utili alle attestazioni ISEEU dei nuclei familiari in cui sono inseriti gli studenti;
- la L. 232/2016 che ha modificato sostanzialmente i criteri a cui è ispirata la contribuzione studentesca;

VISTI:

- il D.M. 234/2020 che, anche in relazione alle ipotetiche ricadute dell'emergenza sanitaria COVID-19 sul contesto socio-economico nazionale e locale, ha modificato quanto previsto dalla L. 232/2016, art. 1, commi 255 e 256;
- il D.M. 1014/2021 che ha modificato quanto previsto dal D.M. 234/2020;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 29.5.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 31.5.2023 che hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato il Regolamento per la contribuzione studentesca a.a.2023/2024;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l'art. 13 relativo all'emanazione dei Regolamenti;

DECRETA

Art. 1

È emanato il **Regolamento per la contribuzione studentesca a.a.2023/2024**, come da testo sul quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole il 29.5.2023 ed il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 31.5.2023 e che è allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 3

Il testo del predetto Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: Università > Statuto e regolamenti > Regolamenti > Studenti.

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2023-2024

INDICE

ART. 1 – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER GLI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE	3
ART. 2 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO	4
ART. 3 – CONTRIBUZIONE PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE	8
ART. 4 – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER GLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	8
ART. 5 CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	8
ART. 6 – CONTRIBUZIONE PER STUDENTI CON REDDITO E/O NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO	9
ART. 7 – RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO	9
ART. 8 – MAGGIORAZIONI PER TARDATO PAGAMENTO	10
ART. 9 – STUDENTI IDONEI E BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO AI SENSI DEL D.LGS. 68/2012	10
ART. 10 – STUDENTI LAUREANDI ENTRO LA SESSIONE STRAORDINARIA	10
ART. 11 – CONTRIBUZIONE PER GLI STUDENTI RINUNCIATARI	11
ART. 12 – CONTRIBUZIONE IN CASO DI PASSAGGI DI CORSO E DI TRASFERIMENTO	11
ART. 13 – CONTRIBUZIONE A SEGUITO DI MANCATO CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DA PARTE DI STUDENTI ISCRITTI CON RISERVA AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	12
ART. 14 – CONTRIBUTO DI PREISCRIZIONE	12
ART. 15 – CONTRIBUTO DI PREVALUTAZIONE	13
ART. 16 – CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI	13
ART. 17 – DIRITTO FISSO DI RICOGNIZIONE DELLA CARRIERA	13
ART. 18 – ALTRI CONTRIBUTI PER SERVIZI EROGATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE	14
ART. 19 – ESONERI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO ANNUALE	15
1. Studenti idonei al progetto “TOP TEN STUDENT PROGRAM”	15
2. Studenti idonei e beneficiari di borsa di studio	16
3. Studenti disabili	17
4. Studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità e care givers	17
5. Studenti che al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria	17
6. Studenti iscritti nell'ambito del progetto UNICORE	17
7. Studenti stranieri beneficiari di borsa del Governo italiano	18
8. Studenti stranieri titolari di protezione internazionale	18
9. Studenti che si laureino nella prima sessione utile	18
10. Studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare	18
11. Studenti che usufruiscono della contemporanea iscrizione ai sensi della l. 12 aprile 2022, n. 33	18
12 Studenti detenuti o in esecuzione penale esterna	19
13. Esonero per studenti genitori	19
14. Esoneri per altre situazioni economiche e/o personali dello studente	19
15. Sospensione dagli studi	20
ART. 20 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO	20



ART. 21 - ESCLUSIONI DALL'ESONERO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO	21
ART. 22 - MODALITÀ DI RIMBORSO	21
ART. 23 - CONTROLLI	21
ALLEGATO A	21



ART. 1 – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER GLI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE

1. Per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico la contribuzione studentesca è composta:

- dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- dall'imposta di bollo;
- dal **contributo onnicomprensivo** stabilito, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, sulla base della **fascia di contribuzione** attribuita a seguito dell'acquisizione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria (ISEEU) determinato secondo le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive integrazioni.

2. Al fine di determinare il contributo onnicomprensivo dovuto in base al valore ISEEU sono stabilite le fasce di contribuzione riportate nella seguente tabella:

Tabella 1

FASCIA DI CONTRIBUZIONE	LIMITI ISEE
A	€ 0,00 - € 14.420,31
B	€ 14.420,32 - € 17.709,34
C	€ 17.709,35 - € 25.000,00
D	€ 25.000,01 - € 33.000,00
E	€ 33.000,01 - € 46.000,00
F	€ 46.000,01 - € 58.000,00
G	OLTRE € 58.000,00

3. Ai fini dell'attribuzione di una fascia di contribuzione inferiore a quella massima prevista, è fatto obbligo agli studenti di richiedere il rilascio dell'attestazione ISEEU entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2023: tutte le attestazioni redatte entro tale scadenza sono acquisite d'ufficio, a cura dell'Ateneo, presso la banca dati INPS.

4. Gli studenti che non provvedano a richiedere l'attestazione ISEEU entro il suddetto termine e che intendano ugualmente usufruire delle agevolazioni in base ad una fascia inferiore a quella massima, potranno presentare un'attestazione ISEEU richiesta nel 2024 entro e non oltre il termine del 30 settembre 2024, con addebito di una sanzione pari ad € 150,00; oltre tale scadenza sarà attribuita inderogabilmente la fascia massima.

5. La sanzione per consegna tardiva dell'attestazione ISEEU non sarà applicata agli studenti che si immatricolano successivamente al termine del 31 dicembre 2023 per scorrimento delle graduatorie dei corsi ad accesso programmato.

6. In presenza di un'attestazione ISEEU richiesta entro il 31 dicembre 2023 entro il 30 settembre 2024 è ammessa la presentazione di una nuova attestazione ISEEU senza l'addebito della sanzione per consegna tardiva in caso di decesso di un genitore convivente con lo studente o in presenza di errori



a svantaggio dello studente nell'attestazione ISEEU, dietro presentazione di adeguata documentazione giustificativa, che va prodotta all'ufficio competente.

7. Nel caso in cui la consegna tardiva dell'attestazione ISEEU avvenga a favore di più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare la sanzione per consegna tardiva dell'attestazione ISEEU verrà suddivisa in proporzione tra gli stessi.

8. L'ISEEU in corso di validità può essere sostituito dall' ISEEU corrente qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 D.P.C.M. 159-2013 e successive integrazioni:

- entro il 31 dicembre 2023 in caso di richiesta dell'attestazione ISEEU entro i termini;
- entro il 30 settembre 2024 in caso di consegna tardiva dell'attestazione ISEEU.

9. In caso di presenza di un'attestazione ISEEU con omissioni o difformità lo studente è tenuto a verificare la correttezza dei dati indicati in DSU e in caso di errori nella DSU è tenuto a presentare una nuova attestazione corretta entro il termine; in presenza di omissioni o difformità questo Ateneo può richiedere allo studente di presentare documentazione volta a confermare la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

10. In caso di accertate omissioni e difformità o di altri errori che comportino una maggiorazione del contributo onnicomprensivo dovuto e di mancata presentazione di una nuova attestazione ISEEU entro il 31 dicembre 2023 lo studente può:

- richiedere entro e non oltre il 17 maggio 2024 la cancellazione dell'attestazione ISEEU con attribuzione della fascia massima senza l'applicazione di sanzioni o di ulteriori controlli;
- richiedere la cancellazione dell'attestazione ISEEU acquisita e presentare una nuova attestazione ISEEU dietro pagamento di una sanzione di € 75,00 entro e non oltre il 17 aprile 2024;

in caso contrario lo studente verrà sottoposto a sanzione come indicato nell'art. 23 del presente regolamento.

ART. 2 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

1. L'importo del contributo onnicomprensivo è determinato in base al valore dell'indicatore ISEEU ed è differenziato a seconda della fascia contributiva di appartenenza, del numero di anni di iscrizione rispetto alla durata normale del corso di studi e dell'area didattica di riferimento dello studente.

2. A tal fine vengono individuate le seguenti aree didattiche, cui sono associate delle maggiorazioni come da tabella 2 sotto riportata:

AREA 1: Corsi di laurea dei Dipartimenti di Scienze aziendali – Scienze economiche – Giurisprudenza – Lettere, filosofia, comunicazione – Lingue, letterature e culture straniere – Scienze umane e sociali (Corso di laurea in Scienze dell'educazione, Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche);

AREA 2: Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze umane e sociali: Corsi di laurea in Scienze psicologiche e Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle organizzazioni sociali, Corso di laurea specialistica e magistrale in Psicologia clinica compreso il percorso erogato in lingua inglese; Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;

AREA 3: Corsi di laurea e laurea magistrale della Scuola di Ingegneria; corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive e corso di laurea magistrale in Scienze, metodi e didattiche delle attività sportive;

Tabella 2

FASCIA	MAGGIORAZIONE AREA 1	MAGGIORAZIONE AREA 2	MAGGIORAZIONE AREA 3
A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	€ 0,00	€ 20,00	€ 50,00
C	€ 0,00	€ 40,00	€ 70,00
D	€ 0,00	€ 50,00	€ 100,00



E	€ 0,00	€ 70,00	€ 140,00
F	€ 0,00	€ 90,00	€ 170,00

3. Il contributo onnicomprensivo dovuto è pari ad € 0,00 per studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- valore ISEEU pari o inferiore ad € 26.000,00 (in caso di iscrizione al primo anno di corso tale requisito è l'unico richiesto);
- iscrizione entro il primo anno fuori corso;
- per iscrizioni a partire dal secondo anno di corso, numero di Crediti Formativi Universitari conseguiti nel periodo 11.08.2022 – 10.08.2023 come da seguente tabella*.

Tabella 3

PERIODO 11.08.2022 – 10.08.2023			
STUDENTI A TEMPO PIENO			
ANNO	L2	LM	LM5
1 ^{o**}	0 ^{**}	0 ^{**}	0 ^{**}
2 ^o	10	10	10
3 ^o	25	-	25
4 ^o	-	-	25
5 ^o	-	-	25
1 ^o FC e oltre	25	25	25
STUDENTI A TEMPO PARZIALE			
ANNO	L2	LM	LM5
1 ^{o*}	0 ^{**}	0 ^{**}	0 ^{**}
1 ^o RI	5	5	5
2 ^o	12	12	12
2 ^o RI	13	13	13
3 ^o	12	-	12
3 ^o RI	13	-	13
4 ^o	-	-	12
4 ^o RI	-	-	13
5 ^o	-	-	12
5 ^o RI	-	-	13
1 ^o FC e oltre	25	25	25

* Nota bene: non rientrano nel computo dei CFU per la verifica del diritto all'esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli esami sovrannumerari; nel caso di esami costituiti da più moduli, i relativi CFU sono computati solo a seguito di superamento di tutti i moduli nel periodo indicato.

** Nota bene: per gli iscritti al primo anno del corso di laurea triennale/laurea magistrale/ laurea magistrale a ciclo unico, l'unico requisito richiesto è quello di cui alla lettera a).



4. Per gli studenti con valore ISEEU pari o inferiore a 25.000,00 €:

- iscritti in corso, ma senza i requisiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo;
- ripetenti per il mancato superamento degli OFA o di altre propedeuticità;
- iscritti in corso tenuti a presentare l'ISEEU Parificato come indicato nell'art. 3 del presente regolamento;

il contributo onnicomprensivo è stabilito in misura fissa a seconda della fascia di appartenenza come da sottostante tabella:

Tabella 4

FASCIA	IMPORTO AREA 1	IMPORTO AREA 2	IMPORTO AREA 3
A	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
B	€ 300,00	€ 320,00	€ 350,00
C	€ 400,00	€ 440,00	€ 470,00

5. Il contributo onnicomprensivo è pari al 8,5 % della quota ISEEU eccedente il valore di € 26.000,00, con l'aggiunta della maggiorazione eventualmente prevista per l'area didattica di riferimento dello studente, per gli studenti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) valore ISEEU compreso tra € 26.000,01 e € 30.000,00;
- b) iscrizione entro il primo anno fuori corso;
- c) per iscrizioni a partire dal secondo anno di corso, numero di Crediti Formativi Universitari conseguiti nel periodo 11.08.2022 – 10.08.2023 come da Tabella 3.

6. Il contributo onnicomprensivo è determinato ai sensi del comma precedente, ma non può comunque essere inferiore a € 200,00 per gli studenti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) iscritti a partire dal secondo anno fuori corso;
- b) valore ISEEU pari o inferiore a € 30.000,00;
- c) numero di crediti formativi conseguiti nel periodo 11.08.2022 – 10.08.2023 di almeno 25,

7. Per gli studenti:

- iscritti in corso con valore ISEEU superiore a 25.000,00 €;
- ripetenti per il mancato superamento degli OFA o di altre propedeuticità con valore ISEEU superiore a 25.000,00 €;
- iscritti in corso con valore ISEEU superiore a 25.000,00 tenuti a presentare l'ISEEU Parificato, come indicato nell'art. 3 del presente regolamento;
- iscritti fuori corso senza i requisiti previsti dai commi 3, 5 e 6 del presente articolo;
- iscritti fuori corso tenuti a presentare l'ISEEU Parificato, come indicato nell'art. 3 del presente regolamento;

l'importo del contributo onnicomprensivo è calcolato in percentuale sul valore dell'indicatore ISEEU secondo una suddivisione in scaglioni sulla base della fascia contributiva di appartenenza e secondo il numero di anni di iscrizione rispetto alla durata normale del corso di studi come indicato nella seguente tabella

Tabella 5



FASCIA	PERCENTUALE SCAGLIONE			
	STUDENTI IC	STUDENTI I° FC	STUDENTI II° FC	STUDENTI III° FC e oltre
A	1,80 %	2,30 %	2,55 %	2,80 %
B				
C				
D	2,80 %	3,30 %	3,55 %	3,80 %
E	4,00 %	4,50 %	4,75 %	5,00 %
F	4,80 %	5,30 %	5,55 %	5,80 %

all'importo così determinato è sommata la maggiorazione stabilita in base all'area didattica di riferimento dello studente così come indicata nella Tabella 2

8. Il contributo onnicomprensivo non può essere in ogni caso inferiore ad € 200,00 per gli studenti iscritti fuori corso con valore ISEEU inferiore ad € 30.000,00 tenuti a corrispondere un contributo onnicomprensivo determinato ai sensi del comma 7.

9. Per gli studenti collocati nella massima fascia di contribuzione (Fascia G) l'importo del contributo onnicomprensivo è stabilito in misura fissa a seconda dell'area didattica di appartenenza come da sottostante tabella e non è soggetto ad alcuna variazione percentuale in dipendenza dell'ISEEU.

Tabella 6

	AREA 1	AREA 2	AREA 3
STUDENTI IC	€ 1.783,00	€ 1.883,00	€ 1.983,00
STUDENTI I° FC	€ 2.073,00	€ 2.173,00	€ 2.273,00
STUDENTI II° FC	€ 2.218,00	€ 2.318,00	€ 2.418,00
STUDENTI III° FC e oltre	€ 2.363,00	€ 2.463,00	€ 2.563,00

ART. 3 - CONTRIBUZIONE PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE

1. Per gli studenti iscritti a tempo parziale è stabilito il pagamento del contributo onnicomprensivo in una quota pari al 50 per cento dell'importo dovuto dagli studenti iscritti a tempo pieno. Le modalità per l'iscrizione a tempo parziale sono riportate nel Regolamento di Ateneo per le iscrizioni degli studenti con regime di studio a tempo parziale.



ART. 4 - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER GLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Dottorato di ricerca per l'a.a. 2023-2024, beneficiari della Borsa di studio di dottorato, titolari di contratto di apprendistato o iscritti ad un dottorato industriale, sono tenuti a corrispondere un contributo fisso pari a € 1.000,00.
2. Il contributo fisso di € 1.000, non è in ogni caso dovuto da parte degli iscritti agli anni successivi al primo.
3. Il pagamento contributo di iscrizione al corso di dottorato è così suddiviso:
 - € 400,00 all'atto dell'immatricolazione al corso di dottorato;
 - € 600,00 entro il 15 febbraio 2024;
4. Ai sensi del comma 262 della Legge 232/2016, gli iscritti ai corsi di Dottorato che non risultino beneficiari della "Borsa di studio di dottorato" o titolari di contratto di apprendistato sono esonerati totalmente dal versamento di tasse o contributi a favore dell'Università.
5. Tutti gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca sono in ogni caso tenuti a corrispondere annualmente le quote relative alla tassa regionale per il diritto allo studio e all'imposta di bollo assolta in modo virtuale, pari ad € 156,00, all'atto dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione al corso di dottorato.
6. Gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca che non intendano proseguire gli studi possono unicamente presentare istanza di rinuncia agli studi, senza diritto ad alcun rimborso o esonero dal pagamento del contributo fisso di € 1.000. Non è inoltre prevista alcuna forma di rimborso della tassa regionale e dell'imposta di bollo versati, pari ad € 156,00.
7. Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo di iscrizione al corso di dottorato e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e/o con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 5 CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione devono corrispondere € 156,00, tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo, all'atto dell'immatricolazione.

Il contributo di iscrizione alle scuole di specializzazione è pari ad € 2.500,00 annui ed è così suddiviso:

- prima rata di € 400,00: da corrispondere entro il 15 febbraio 2024;
- seconda rata di € 2.100,00: da corrispondere entro il 17 maggio 2024;

Entro il 17 maggio 2024 lo studente può presentare domanda di rateizzazione della seconda rata del contributo di iscrizione.

In caso di rinuncia agli studi presentata entro e non oltre il 17 maggio 2024 lo studente è tenuto a corrispondere la prima rata di € 400,00, ma non la seconda rata di € 2.100,00; in caso di rinuncia agli studi presentata oltre il 17 maggio 2024 lo studente è tenuto a corrispondere l'intero contributo.

ART. 6 - CONTRIBUZIONE PER STUDENTI CON REDDITO E/O NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO

1. Devono certificare la propria situazione economica mediante redazione dell'ISEEU Parificato secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 09 aprile 2001, sulla base della situazione economica all'estero:
 - gli studenti stranieri non residenti in Italia, che hanno redditi prodotti all'estero e/o nucleo familiare residente all'estero;
 - gli studenti stranieri residenti in Italia, non autonomi, con nucleo familiare residente all'estero e aventi redditi prodotti all'estero;
 - gli studenti con cittadinanza italiana, ma con residenza estera e nucleo familiare che produce reddito e possiede patrimoni all'estero;
 - cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE;



2. Lo studente con doppia cittadinanza, italiana ed estera, non autonomo e con nucleo familiare residente all'estero deve presentare l'ISEEU Parificato
3. Per ulteriori precisazioni e per le modalità di richiesta dell'attestazione si rimanda alla "Guida alla richiesta e alla presentazione dell'attestazione ISEEU a.a. 2023-2024" che verrà pubblicata alla pagina web dell'Ufficio Tasse www.unibg.it/tassestudenti.
4. L'importo del contributo onnicomprensivo a carico degli studenti di cui al comma 1, è determinato secondo quanto previsto dall'art. 2, esclusi i commi 3, 5 e 6.

ART. 7 - RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

1. Il pagamento della tassa regionale, dell'imposta di bollo e del contributo onnicomprensivo è così suddiviso:

- tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale, per un importo totale pari a € 156,00, da corrispondere all'atto dell'immatricolazione o rinnovo dell'iscrizione ad anni successivi al primo:
 - per gli studenti immatricolati al primo anno, entro la scadenza amministrativa prevista per ciascun corso di studi;
 - per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, entro il 3 ottobre 2023.
- prima rata del contributo onnicomprensivo, a titolo di acconto, per un importo massimo di € 400,00, entro il 15 febbraio 2024. Per gli studenti esentati dal pagamento del contributo onnicomprensivo non è addebitato alcun importo.
- seconda rata del contributo onnicomprensivo, di importo pari alla differenza tra l'importo totale del contributo per fascia e l'acconto versato, entro il 17 maggio 2024.

2. Qualora la differenza fosse pari a € 0,00, la seconda rata non sarà addebitata.

3. Sino al valore di 430,00 € la prima e la seconda rata di contributo onnicomprensivo, in analogia al limite applicato dall'Amministrazione Finanziaria, saranno accorpate.

4. Nel caso di un importo totale del contributo onnicomprensivo inferiore ad € 10,00 la prima rata del contributo onnicomprensivo non sarà emessa.

5. Nel caso di mancato pagamento delle rate di contributo onnicomprensivo entro 30 giorni dalla scadenza è previsto il blocco alla prenotazione degli appelli d'esame; lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non può accedere alla prova finale di laurea. Se lo studente non termina il pagamento delle rate dovute per l'a.a. 2023-2024 entro il termine del 30 settembre 2024 verrà disposto il blocco amministrativo della carriera.

6. Nel caso in cui l'importo della seconda rata di contributo onnicomprensivo sia superiore a € 500,00 è possibile presentare istanza di rateizzazione.

7. Eventuali istanze di rateizzazione per importi inferiori verranno valutate solo a seguito di presentazione di idonea istanza adeguatamente motivata e in caso di particolari situazioni personali adeguatamente documentate.

8. In presenza di situazioni debitorie lo studente per poter riprendere gli studi dopo un periodo di sospensione o effettuare la rinuncia agli studi deve saldare gli importi dovuti o sottoscrivere con l'Ufficio tasse un piano di rateizzazione degli stessi.

9. Per importi arretrati relativi ad anni accademici precedenti è possibile presentare istanza di rateizzazione indipendentemente dall'importo dovuto.

ART. 8 - MAGGIORAZIONI PER TARDATO PAGAMENTO

1. Gli studenti che perfezionano l'immatricolazione pagando € 156,00 oltre la scadenza prevista per l'immatricolazione ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico **ad accesso libero** o presentano istanze di trasferimento in uscita oltre il termine fissato, sono soggetti al pagamento di un importo aggiuntivo per "istanza fuori termine" pari ad € 95,00;

2. Per i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico **ad accesso programmato** il pagamento dei € 156,00 oltre il termine perentorio previsto dal relativo bando comporta invece l'esclusione dalla procedura di selezione senza la possibilità di effettuare un pagamento tardivo con sanzione.



3. Qualora il pagamento del contributo onnicomprensivo avvenga oltre i termini di scadenza previsti, nonché in caso di rinnovo dell'iscrizione ad anni di corso successivi al primo dopo il 3 ottobre 2023, sono applicati i seguenti importi aggiuntivi:

- € 20,00 per i pagamenti effettuati entro i 30 giorni;
- € 40,00 per i pagamenti effettuati tra i 31 ed i 60 giorni;
- € 60,00 per i pagamenti effettuati tra i 61 ed i 90 giorni;
- € 80,00 per i pagamenti effettuati oltre i 90 giorni.

4. Gli importi del comma 3 si applicano a tutte le rate di contribuzione studentesca per gli studenti che non hanno rinnovato l'iscrizione per l'a.a. 2023-2024 e che, non avendo conseguito il titolo entro la sessione di laurea straordinaria a.a. 2022-2023, devono iscriversi tardivamente all'a.a. 2023-2024 provvedendo al pagamento delle rate oltre le scadenze indicate nell'art. 7 del presente regolamento.

ART. 9 - STUDENTI IDONEI E BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO AI SENSI DEL D.LGS. 68/2012

1. Gli studenti idonei o beneficiari della borsa di studio nell'a.a. 2023-2024 sono esonerati d'ufficio dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva integrata di maggio 2024 è disposta la revoca dell'esenzione per gli studenti che dovessero perdere l'idoneità.

2. Per gli studenti di nuova immatricolazione che risultino idonei o beneficiari nella graduatoria viene sospeso il pagamento del contributo onnicomprensivo fino al conseguimento del requisito di merito previsto dal relativo bando.

ART. 10 - STUDENTI LAUREANDI ENTRO LA SESSIONE STRAORDINARIA

1. Per gli studenti che rinnovino l'iscrizione per l'a.a. 2023-2024 e che conseguano il titolo entro la sessione di laurea straordinaria dell'a.a. 2022-2023:

- a) la tassa regionale, l'imposta di bollo e l'eventuale contributo versato sono considerati validi per l'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale;
- b) quanto pagato per l'iscrizione all'a.a. 2023-2024, ad eccezione dell'imposta di bollo di € 16,00 compresa nella rata di € 156,00, sono rimborsati d'ufficio qualora non si intenda proseguire gli studi universitari nell'a.a. 2023-2024;

2. Per gli studenti che non rinnovino l'iscrizione per l'a.a. 2023-2024 e che non conseguano il titolo entro la sessione di laurea straordinaria a.a. 2022-2023, ma intendano laurearsi in una sessione dell'a.a. 2023-2024 è previsto l'obbligo di corrispondere la tassa regionale e l'imposta di bollo, nonché il contributo onnicomprensivo dovuto in base agli articoli precedenti, con le eventuali maggiorazioni relative ai ritardati pagamenti rispetto alle scadenze indicate nell'art. 7 del presente regolamento.

ART. 11 - CONTRIBUZIONE PER GLI STUDENTI RINUNCIATARI

1. Gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico che non intendano proseguire gli studi possono unicamente presentare istanza di rinuncia agli studi, senza diritto ad alcun rimborso della tassa regionale e dell'imposta di bollo versati, per un totale di € 156,00, per il perfezionamento dell'immatricolazione.

2. Unicamente in caso di rinuncia agli studi presentata per iscriversi per l'a.a. 2023-2024 ad altro corso presso questo Ateneo gli studenti possono chiedere lo storno dell'importo di € 156,00 già eventualmente pagato per l'a.a. 2023-2024 sul nuovo corso di studi.

3. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che intendano presentare istanza di rinuncia agli studi non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2023-2024 pagando la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, ma devono risultare in regola con i pagamenti per tutti gli anni in cui sono risultati iscritti fino all'a.a. 2022-2023 compreso; coloro che abbiano provveduto a rinnovare l'iscrizione per l'a.a. 2023-2024 e poi successivamente decidano di presentare istanza di rinuncia agli studi non hanno diritto al rimborso della tassa regionale e dell'imposta di bollo pagate per il rinnovo dell'iscrizione.

4. Gli studenti che presentino istanza di rinuncia agli studi entro e non oltre il 15 febbraio 2024, sono esonerati dal pagamento della prima rata di contributo onnicomprensivo purché non abbiano superato alcun esame nel corso della sessione di gennaio-febbraio 2024; coloro che abbiano provveduto a



corrispondere tale rata prima di presentare rinuncia agli studi, non hanno diritto al rimborso di quanto versato.

5. Gli studenti che presentino istanza di rinuncia agli studi dopo il 15 febbraio 2024 ed entro e non oltre il 17 maggio 2024 sono esonerati dal pagamento della seconda rata di contributo onnicomprensivo, purché non abbiano superato alcun esame a partire dalla sessione di gennaio-febbraio 2024; coloro che abbiano provveduto a corrispondere tale rata prima di presentare rinuncia agli studi, non hanno diritto al rimborso di quanto versato;

6. Gli studenti che presentino rinuncia agli studi dopo il 15 febbraio 2024 ed entro e non oltre il 17 maggio 2024 sono tenuti a corrispondere il 50% della seconda rata di contributo onnicomprensivo qualora risultino superati esami a partire dalla sessione di gennaio-febbraio 2024; coloro che abbiano provveduto a corrispondere l'intera rata prima di presentare rinuncia agli studi, non hanno diritto al rimborso di quanto versato;

7. Gli studenti che presentino istanza di rinuncia agli studi successivamente al 17 maggio 2024 sono tenuti a corrispondere totalmente la seconda rata di contributo onnicomprensivo, in funzione della fascia contributiva loro attribuita.

8. Sarà possibile procedere alla chiusura della carriera solo dopo che lo studente avrà saldato tutti gli importi che risultano dovuti, anche in caso di sottoscrizione di un piano di rateizzazione.

9. Il mancato pagamento del contributo onnicomprensivo dovuto non comporta una rinuncia implicita agli studi.

ART. 12 - CONTRIBUZIONE IN CASO DI PASSAGGI DI CORSO E DI TRASFERIMENTO

1. Passaggio ad un altro corso di studi:

- le richieste di passaggio di corso, per studenti già iscritti nel precedente anno accademico, potranno essere presentate a partire dal 10 agosto 2023 e il termine ultimo per la presentazione delle domande e il pagamento del relativo contributo è il 3 ottobre 2023; coloro che richiedono il passaggio di corso dovranno comunque rinnovare l'iscrizione per l'a.a. 2023-2024 tramite il versamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale entro il 3 ottobre 2023, pena l'applicazione della prevista maggiorazione per pagamento tardivo;
- in caso di accoglimento della domanda di passaggio l'imposta di bollo ed il contributo onnicomprensivo corrisposti per il corso di provenienza saranno stornati sul nuovo corso di studi in costanza dello stesso anno accademico;

Gli studenti immatricolati al 1° anno di un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico per l'anno accademico 2023-2024 non potranno presentare istanza di passaggio ad altro corso di studio fino all'anno accademico successivo.

2. Trasferimento da e verso altro Ateneo:

- il termine fissato per la presentazione delle istanze di trasferimento da altro Ateneo e il pagamento del relativo contributo di è il 3 ottobre 2023.
- le istanze di trasferimento verso altro Ateneo potranno essere presentate dal 17 luglio 2023 e il termine ultimo per la presentazione delle istanze e il pagamento del relativo contributo è il 3 ottobre 2023, in via eccezionale, previa richiesta motivata al Rettore, entro il 30 novembre 2023, con addebito della quota aggiuntiva di € 95,00 per istanza fuori termine di cui all'art. 8. Nel caso di trasferimento verso altro Ateneo lombardo il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio dovrà essere richiesto all'Università di nuova iscrizione. Gli studenti che intendono trasferirsi ad altro Ateneo non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2023-2024 presso questo Ateneo.

Gli studenti neo immatricolati nell'anno accademico 2023-2024 non possono presentare domanda di trasferimento al primo anno.



ART. 13 - CONTRIBUZIONE A SEGUITO DI MANCATO CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DA PARTE DI STUDENTI ISCRITTI CON RISERVA AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

1. In caso di mancato conseguimento del diploma di laurea triennale entro la sessione straordinaria di marzo/aprile 2024, l'immatricolazione "con riserva" al corso di laurea magistrale non risulta perfezionata. In tal caso:

- a) per gli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Bergamo la tassa regionale, l'imposta di bollo ed il contributo onnicomprensivo eventualmente versato per l'immatricolazione con riserva sono considerati validi per il rinnovo dell'iscrizione al corso di laurea triennale;
- b) per gli studenti provenienti da altri Atenei si provvede, a richiesta, al rimborso dell'importo versato (ad eccezione dell'imposta di bollo di € 16,00);

2. Gli studenti che, pur prevedendo di conseguire il titolo entro il termine previsto, non intendano procedere al perfezionamento dell'iscrizione al corso di laurea magistrale, devono darne comunicazione per iscritto alla Segreteria studenti prima del conseguimento del titolo, unicamente in tal caso si provvede, a richiesta, al rimborso della sola tassa regionale;

3. Dopo lo scioglimento dell'immatricolazione "con riserva" gli studenti che non intendano più frequentare il corso di laurea magistrale devono presentare istanza di rinuncia agli studi con applicazione dell'art. 11 del presente regolamento.

ART. 14 - CONTRIBUTO DI PREISCRIZIONE

1. Il contributo di preiscrizione è corrisposto dagli studenti che inoltrino domanda di partecipazione al test selettivo previsto per l'iscrizione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria, nonché a seguito di presentazione della domanda di valutazione della carriera finalizzata all'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale.

2. Il contributo corrisposto per la partecipazione al test selettivo per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, pari a € 52,00, non è portato in detrazione dal contributo onnicomprensivo e non è soggetto a rimborso.

3. Il contributo corrisposto ai fini della valutazione della carriera per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, pari ad € 52,00, non è portato in detrazione dal contributo onnicomprensivo e non è soggetto a rimborso.

4. Per i corsi di laurea magistrale ad accesso programmato il mancato pagamento del contributo di € 52,00 entro il termine perentorio stabilito dal relativo bando comporta l'esclusione dalla selezione;

5. Sono esonerati dal pagamento del contributo di preiscrizione di € 52,00 per l'accesso ai corsi di laurea magistrale gli studenti selezionati secondo il bando di concorso per l'assegnazione di n° 2 borse di studio ad altrettanti studenti rifugiati nell'ambito del progetto University Corridors for Refugees - 5.0 (Kenya, Niger, Nigeria, South Africa, Uganda, Zambia e Zimbabwe - 2023/2025).

6. Non è prevista alcuna forma di rimborso relativa alla somma di € 30,00 corrisposta al CISIA per il sostenimento dei TOLC.

ART. 15 - CONTRIBUTO DI PREVALUTAZIONE

1. Il contributo di prevalutazione, pari ad € 30,00, è corrisposto dagli studenti di cittadinanza extraeuropea che inoltrino domanda di valutazione della propria carriera ai fini della presentazione di richiesta di visto di ingresso per studio alle rappresentanze consolari del proprio paese per l'accesso ai corsi di laurea magistrale per l'a.a. 2024-2025 a partire dal mese di ottobre 2023.

2. Il contributo corrisposto ai fini della valutazione della carriera, pari ad € 30,00, è da considerarsi valido per l'accesso a massimo 2 corsi di laurea magistrale, non è portato in detrazione dal contributo onnicomprensivo e non è soggetto a rimborso.

3. Il contributo di cui al presente articolo non esonera gli studenti prevalutati positivamente dal versamento del contributo di preiscrizione ai corsi di laurea magistrale, pari a € 52,00, secondo le scadenze che verranno indicare per l'a.a. 2024-2025.



ART. 16 - CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI

1. È stabilito nella misura di € 25,00 l'importo per ogni credito formativo relativo all'insegnamento che lo studente intende frequentare.
2. A seguito della deliberazione del Senato Accademico in data 19.12.2016, con la quale i Dipartimenti sono stati autorizzati all'attivazione dei "Complementi di ..." (da 2 CFU) ad integrazione dei crediti formativi necessari per l'accesso all'insegnamento, l'importo del contributo per l'iscrizione a tali corsi è stabilito nella misura di € 25,00 per ogni credito formativo: sono esentati dall'addebito gli studenti laureati presso l'Università degli Studi di Bergamo.
3. Gli studenti portatori di handicap ai sensi della Legge 104/92 e quelli con riconoscimento di un'invalidità pari o superiore al 66% hanno diritto ad una riduzione del costo di accesso ai corsi singoli, pari al 40% del contributo previsto.
4. Gli studenti detenuti o in esecuzione penale esterna hanno diritto ad una riduzione del costo di accesso ai corsi singoli, pari al 40% del contributo previsto.
5. L'iscrizione ai singoli insegnamenti deve essere perfezionata con il pagamento della quota prevista almeno 15 giorni lavorativi prima della data dell'esame che si intende sostenere.
6. Il contributo pagato per l'accesso ai corsi singoli non è soggetto a rimborso e non è rateizzabile.
7. Nel caso in cui lo studente iscritto "con riserva" ad un corso di laurea magistrale non consegua la laurea di 1° livello presso questo Ateneo entro la sessione di laurea di marzo/aprile 2024, ma abbia nel frattempo frequentato gli insegnamenti del corso di laurea magistrale, potrà sostenere i relativi esami dopo il conseguimento della laurea, previa iscrizione ai corsi singoli senza oneri aggiuntivi.
8. In deroga a quanto stabilito dal comma 6 è possibile chiedere il rimborso o lo storno a copertura del contributo onnicomprensivo dovuto per l'a.a. 2023-2024 del contributo pagato per l'iscrizione a corsi singoli unicamente in caso di iscrizione a corsi singoli e successiva immatricolazione ad un corso ad accesso programmato per scorrimento delle graduatorie.

ART. 17 - DIRITTO FISSO DI RICOGNIZIONE DELLA CARRIERA

1. Gli studenti che intendano ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di interruzione provvedono al pagamento di un diritto fisso pari ad € 200,00 per ogni anno di mancata iscrizione, ridotto ad € 50,00 a partire dal quinto anno. Tale quota non è dovuta dalle studentesse esonerate dal pagamento del contributo onnicomprensivo per l'anno di nascita del figlio e dagli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate per gli anni accademici in cui hanno presentato la relativa domanda di sospensione.
2. Gli studenti che riprendano gli studi dopo aver chiesto la sospensione per la frequenza di altro corso di livello universitario sono tenuti al versamento del diritto fisso di ricognizione pari ad € 200,00 per ogni anno di interruzione, ridotto ad € 50,00 a partire dal quinto anno.

ART. 18 - ALTRI CONTRIBUTI PER SERVIZI EROGATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE

1. Si dispongono i seguenti importi dovuti per le prestazioni relative alle istanze presentate dagli studenti:

Tabella 7

DENOMINAZIONE	IMPORTI A.A. 2023-2024
Iscrizione esami di stato professioni di ingegnere, dottore commercialista ed esperto contabile - iscrizione prova pratico valutativa per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo	€ 400,00
Iscrizione prove integrative per abilitazione professione revisore legale	€ 100,00



Rilascio diploma di abilitazione	€ 95,00
Rilascio duplicato diploma di abilitazione	€ 60,00
Domanda di trasferimento in ingresso	€ 95,00
Domanda di trasferimento in uscita	€ 95,00 (+ € 16,00 marca da bollo assolta in modo virtuale)
Domanda di seconda laurea, equipollenza, abbreviazione carriera	€ 95,00 (+ € 16,00 marca da bollo assolta in modo virtuale)
Contributo re-immatricolazione a seguito di rinuncia/decadenza	€ 95,00 (+ € 16,00 marca da bollo assolta in modo virtuale)
Domanda di passaggio di corso	€ 50,00 (+ € 16,00 marca da bollo assolta in modo virtuale)
Rilascio duplicato diploma di laurea	€ 60,00
Rilascio duplicato badge	€ 35,00
Spedizione documenti (per l'Italia)	€ 10,00
Spedizione documenti (per l'estero)	€ 15,00

ART. 19 - ESONERI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE

In attuazione dell'art. 9, commi da 2 a 7, del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68 sono stabilite le seguenti tipologie di esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

1. Studenti idonei al progetto "TOP TEN STUDENT PROGRAM"

- a) Il Top Ten Student Program tende ad assicurare l'esenzione dal pagamento di tasse e contributi universitari ad un massimo del 10% degli iscritti, compresi i beneficiari della Borsa di studio ex D.Lgs. 68/2012, selezionati con i criteri del relativo avviso pubblicato dal Servizio per il Diritto allo Studio (a cui si rimanda) ed aventi i requisiti sotto indicati:
- o esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo per studenti immatricolati nell'a.a. 2023-2024 con voto di maturità, conseguito nell'anno scolastico 2022-2023, pari o superiore a 96/100 e immatricolati con il versamento dell'importo di € 156,00:
 - entro il 11 settembre 2023 per i corsi di laurea triennale ad accesso libero;
 - entro il 4 ottobre 2023 per i corsi di laurea triennale ad accesso programmato;
 - entro la scadenza prevista per l'immatricolazione dal relativo bando per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria;
 - o esonero parziale, nella misura del 25%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo per studenti immatricolati nell'a.a. 2023-2024 con voto di maturità, conseguito nell'anno scolastico 2022-2023, compreso tra 90 e 95/100 e immatricolati con il versamento dell'importo di € 156,00:
 - entro il 11 settembre 2023 per i corsi di laurea triennale ad accesso libero;



- entro il 4 ottobre 2023 per i corsi di laurea triennale ad accesso programmato;
- entro la scadenza prevista per l'immatricolazione dal relativo bando per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria;
- esonero parziale, nella misura del 10%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo per studenti immatricolati nell'a.a. 2023-2024 con voto di maturità, conseguito nell'anno scolastico 2022-2023, compreso tra 85 e 89/100 e immatricolati con il versamento dell'importo di € 156,00:
 - entro il 11 settembre 2023 per i corsi di laurea triennale ad accesso libero;
 - entro il 4 ottobre 2023 per i corsi di laurea triennale ad accesso programmato;
 - entro la scadenza prevista per l'immatricolazione dal relativo bando per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria;
- esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo per studenti che si iscrivono nell'a.a. 2023-2024, entro il 31 dicembre 2023, al primo anno del corso di laurea magistrale e laureati al corso triennale con voto pari o superiore a 105/110 (vedi tabella) ed aventi il requisito della continuità didattica;
- esonero totale dal pagamento di tassa d'iscrizione e contributi per studenti aventi il requisito di continuità didattica che si iscrivono nell'a.a. 2023-2024, entro il 3 ottobre 2023, ad anni di corso successivi al primo anno di immatricolazione assoluta ed in possesso, alla data del 10 agosto 2023 di una media ponderata non inferiore ai 28/30 e dei CFU indicati nella tabella seguente:

Tabella 8

Anno di iscrizione a.a. 2023-2024	Voto di maturità a.s. 2022-2023	Media ponderata ≥ 28/30	Cfu (*) al 10/08/2023	Voto di laurea triennale al 31/12/2023
I L2/L5	>95			
II L2/L5			40	
III L2/L5			100	
I LM				105/110
II LM			40	
IV L5			160	
V L5			210	

b) L'assegnazione dell'esenzione, entro il limite del 10% degli iscritti, è effettuata d'ufficio, senza che gli studenti debbano presentare richiesta, tenendo conto esclusivamente dei CFU e della media ponderata conseguiti entro la data del 10 agosto 2023.

c) Merito sportivo:

Il Top Ten Student Program prevede l'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo per gli studenti regolarmente iscritti all'Università e al Centro Universitario Sportivo che nell'anno accademico 2023-2024 siano:

- vincitori di una medaglia d'oro ai campionati nazionali universitari;



- vincitori di una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo ai campionati mondiali universitari o alle universiadi.

Per gli studenti vincitori di una medaglia d'argento o di bronzo ai Campionati Nazionali Universitari il Top Ten Student Program prevede una parziale riduzione del contributo:

- pari al 50% per i vincitori di una medaglia d'argento;
- pari al 25% per i vincitori di una medaglia di bronzo.

2. Studenti idonei e beneficiari di borsa di studio

- gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio erogata ai sensi del D.Lgs. 68/2012, ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- gli studenti immatricolati nell'a.a. 2023-2024, idonei/beneficiari della borsa di studio, che conseguano il requisito di merito successivamente alla data del 10 agosto 2024 e comunque non oltre il 30 settembre 2024, sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio, iscritti per un ulteriore semestre rispetto alla durata regolare dei corsi di studio, sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento della tassa regionale. Per gli studenti effettivamente beneficiari della borsa di studio il rimborso è ricompreso nell'importo della borsa stessa, salvo siano già stati esonerati dal pagamento della stessa al momento dell'iscrizione all'anno accademico 2023-2024 come previsto dal successivo punto numero 3 del presente articolo. Per gli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio per insufficienza di risorse, verrà effettuato il rimborso d'ufficio.

N.B.: Gli esoneri previsti per gli studenti idonei o beneficiari di borsa di studio sono applicati d'ufficio.

3. Studenti disabili

Sono esonerati **totalmente** dal pagamento del contributo onnicomprensivo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% **e/o** con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Sono esonerati **parzialmente**, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti con un'invalidità riconosciuta compresa tra il 46% ed il 65%.

In caso di invalidità riconosciuta nel corso dell'a.a. 2023-2024 dopo la scadenza per la presentazione delle domande di esonero gli studenti con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% **e/o** con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 possono richiedere l'esenzione dal pagamento della seconda rata di contributo onnicomprensivo, se dovuta.

Gli studenti che rinnovano l'iscrizione per l'a.a. 2023-2024 avendo già beneficiato dell'esonero nell'a.a. 2022-2023 per lo stesso corso di laurea sono esonerati d'ufficio in funzione dell'esenzione spettante e non devono inoltrare alcuna ulteriore istanza.

Gli studenti sono comunque tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità.

Gli studenti con disturbi di cui alla L. 170/2010 (DSA) non rientrano nelle fattispecie sopra riportate.

4. Studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità e care givers

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti figli di soggetti conviventi invalidi al 100% con assoluta e permanente inabilità lavorativa e beneficiari della pensione di inabilità; lo studente dovrà inoltrare la documentazione attestante l'invalidità/inabilità del genitore, l'autocertificazione con l'indicazione dello stato di famiglia, dei dati del genitore e della relativa pensione.



Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti care givers di

- un genitore convivente invalido non autosufficiente (con riconoscimento handicap grave ex art. 3, c.3, l. 104/92 o invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento)

oppure

- un figlio convivente invalido non autosufficiente (con riconoscimento handicap grave ex art. 3, c.3, l. 104/92 o invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento)

La condizione di non autosufficienza dovrà essere comprovata con certificazione di invalidità rilasciata dalla ATS. Lo studente dovrà inoltre documentare il suo impegno nella cura e assistenza attraverso una relazione di un medico del SSN o altra documentazione utile. Lo studente dovrà produrre anche un'autocertificazione dello stato di famiglia.

Gli studenti sono comunque tenuti a comunicare eventuali variazioni della situazione del genitore o del figlio.

5. Studenti che al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell'autorità giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni ovvero in affidamento etero familiare.

Dopo il termine del periodo di prosieguo amministrativo (cioè dopo il 21 anno di età) lo studente può beneficiare dell'esonero se risiede da solo con un reddito annuo inferiore ad € 9.000,00 o risulta in carico ai servizi sociali ed ha età inferiore ai 26 anni.

6. Studenti iscritti nell'ambito del progetto UNICORE

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti selezionati secondo i bandi "University Corridors for Refugees - 3.0 (Ethiopia - 2021-2023), University Corridors for Refugees - 4.0 (Niger, Nigeria, Cameroon, Malawi, Mozambico, Sud Africa, Zambia, Zimbabwe - 2022-2024) e University Corridors for Refugees - 5.0 (Kenya, Niger, Nigeria, South Africa, Uganda, Zambia e Zimbabwe - 2023/2025).

7. Studenti stranieri beneficiari di borsa del Governo italiano

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

8. Studenti stranieri titolari di protezione internazionale

Per gli studenti a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione internazionale, iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, è previsto l'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo dietro presentazione di idonea domanda di esonero come indicato dall'art. 20 del presente regolamento.

Per tali studenti resta ferma la necessità di presentare l'attestazione ISEEU tramite INPS per eventuali redditi e patrimoni posseduti in Italia per partecipare al bando di borsa di studio o di servizio abitativo o per fruire della tariffa agevolata per il servizio mensa.

Gli studenti stranieri titolari di protezione internazionale beneficiari della Borsa di studio promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) sono invece individuati e esonerati d'ufficio



dal pagamento del contributo onnicomprensivo secondo quanto dal Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

9. Studenti che si laureino nella prima sessione utile

Gli studenti iscritti per l'a.a. 2023-2024 ai corsi di laurea triennale/laurea magistrale a ciclo unico che concludano gli studi in corso con riferimento al primo anno di immatricolazione assoluta al Sistema Universitario, i quali non abbiano ottenuto abbreviazioni di corso (requisito della continuità didattica) e si laureino entro la sessione estiva dell'a.a. 2023-2024, sono esonerati d'ufficio dal pagamento del contributo onnicomprensivo nella seguente misura, con riferimento al contributo versato nel corso dell'ultimo anno di iscrizione:

- 100% se appartenenti alla fascia di reddito A;
- 80% se appartenenti alla fascia di reddito B;
- 70% se appartenenti alla fascia di reddito C;
- 60% se appartenenti alla fascia di reddito D;
- 50% se appartenenti alla fascia di reddito E;
- 40% se appartenenti alla fascia di reddito F;
- 10% se appartenenti alla fascia di reddito G.

10. Studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare

Gli studenti appartenenti a nucleo familiare nel quale sia presente più di un iscritto all'Università degli Studi di Bergamo hanno diritto all'esonero del 10% del contributo onnicomprensivo.

Sono esclusi da tale beneficio gli studenti che alla data del 31 dicembre 2023 appartengano alla fascia di reddito "G".

Ai fini dell'esonero come familiari si intendono genitori, coniugi, figli, soggetti uniti da unione civile o in regime di convivenza di fatto registrata ex l. 76/2016 che risultano inseriti nello stesso nucleo familiare.

Il nucleo familiare verrà verificato dall'attestazione ISEEU presentata entro il 31 dicembre 2023.

11. Studenti che usufruiscono della contemporanea iscrizione ai sensi della l. 12 aprile 2022, n. 33 (doppia immatricolazione)

Gli studenti iscritti a due corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico presso questo Ateneo ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33, possono beneficiare di una riduzione del 50% per il corso per il quale devono corrispondere il contributo onnicomprensivo di importo più alto; nel caso in cui l'importo dovuto sia lo stesso per entrambi i corsi l'esonero verrà applicato sul corso di seconda iscrizione.

Tale esonero si applica unicamente nel caso in cui lo studente non sia già esonerato totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo per uno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico a cui risulta iscritto.

Per gli studenti iscritti a due corsi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico) presso questo Ateneo, la tassa regionale è dovuta solo per il corso di prima iscrizione; restano, invece, dovuti eventuali contributi previsti per l'accesso a ciascuno dei due corsi.

Gli studenti che ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33 si iscrivono contemporaneamente all'Università degli Studi di Bergamo e ad un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) o a un corso di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico presso un altro Ateneo possono usufruire di una riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo; restano dovute l'imposta di bollo, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e eventuali contributi dovuti per l'accesso al corso.



Per gli studenti contemporaneamente iscritti presso un AFAM o un altro Ateneo situati in Lombardia il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio potrà essere richiesto direttamente all'Ateneo o all'istituzione di seconda immatricolazione.

12 Studenti detenuti o in esecuzione penale esterna

Gli studenti detenuti o in esecuzione penale esterna sono tenuti esclusivamente al pagamento dell'imposta di bollo all'atto dell'iscrizione/immatricolazione. Sono invece esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (come da disposizioni di Regione Lombardia) e del contributo onnicomprensivo.

13. Esonero per studenti genitori

Gli studenti e le studentesse che diventano genitori nel periodo 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2024 beneficiano di una riduzione del contributo onnicomprensivo (se dovuto) come segue:

- 40 % se appartenenti alla fascia di reddito A e B;
- 30% se appartenenti alla fascia C e D;
- 20 % se appartenenti alla fascia di reddito E e F;
- 10 % se appartenenti alla fascia G;

Nel caso entrambi i genitori siano iscritti presso questo Ateneo l'esonero può essere richiesto da uno solo dei 2.

14. Esoneri per altre situazioni economiche e/o personali dello studente

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti disoccupati ai sensi dell'art. 19 d.lgs n. 150/2015 e successive modifiche, che percepiscono un trattamento di integrazione salariale anche in deroga o che beneficiano di un contratto di solidarietà a patto che la condizione si sia verificata posteriormente al 1° gennaio 2021 e il nucleo familiare dello studente sia composto esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18; la condizione dello studente dovrà essere comprovata presentando idonea documentazione e un'autocertificazione dello stato di famiglia.

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti di età inferiore ai 26 anni orfani di entrambi i genitori; tali studenti devono produrre autocertificazione della composizione del nucleo familiare di origine e autocertificazione attestante il decesso dei genitori.

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti che risultano in carico ai servizi sociali o che siano ospiti in strutture di accoglienza pubbliche o private; lo studente dovrà produrre un'autocertificazione dello stato di famiglia e ogni altra documentazione utile a comprovare la sua condizione.

Sono, altresì, esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti nati in data antecedente il 01/01/1964 con reddito annuo inferiore a € 9.000,00 il cui nucleo familiare è composto da loro soli o da loro ed eventuali figli a carico di età inferiore a 26 anni; lo studente dovrà produrre un'autocertificazione dello stato di famiglia e ogni altra documentazione utile a comprovare la sua condizione.

15. Sospensione dagli studi

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo, della tassa regionale e dell'imposta di bollo:

- a) gli studenti che intendano ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno accademico, per gli anni accademici in cui non sono risultati iscritti; secondo quanto indicato dall'art. 17 del presente regolamento tali studenti sono tenuti esclusivamente al versamento di un diritto fisso di ricognizione dell'importo di €



200,00 per ogni anno di mancato rinnovo dell'iscrizione. A partire dal quinto anno il diritto fisso di ricognizione è pari ad € 50,00;

- b) le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio, che hanno presentato la relativa domanda di sospensione;
- c) gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, che hanno presentato la relativa domanda di sospensione;
- d) gli studenti che presentano alla segreteria studenti domanda di sospensione per iscriversi a corsi universitari per i quali non è consentita la contemporanea iscrizione o per iscriversi presso altro ateneo senza usufruire della contemporanea iscrizione;

Gli esoneri di cui alle lettere b) e c) saranno applicati unicamente agli studenti che presenteranno l'apposita domanda di sospensione come specificato all'art. 20 del presente regolamento.

Gli studenti che presentino richiesta di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo, della tassa regionale e dell'imposta di bollo per le tipologie di cui alle lettere b) e c) non possono sostenere esami relativi all'a.a. 2023-2024. La richiesta del beneficio non può essere revocata nel corso dell'anno accademico.

Gli studenti che si immatricolano nell'a.a. 2023-2024 ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico non possono sospendere gli studi.

ART. 20 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO

1. Per la tipologia di esonero di cui al numero 12 dell'articolo 19 è prevista la presentazione di una specifica richiesta all'Ufficio tasse da parte dell'interessato utilizzando il modulo disponibile nella sezione Modulistica – Tasse e contributi del sito dell'Università di Bergamo.
2. Per le altre tipologie di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo non applicabili d'ufficio elencate all'articolo 19 la domanda di esonero deve essere inoltrata in modalità online, accedendo alla sezione Segreteria/Esoneri dell'area personale dello sportello internet studenti.
3. Per le tipologie di esonero di cui al numero 15 lett b) e c) dell'articolo 19 è prevista la presentazione di una specifica domanda online di sospensione dallo sportello internet studenti.
4. Le domande inerenti le diverse tipologie di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo, elencate all'articolo 19 devono essere presentate entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2024, fatta eccezione per la domande di sospensione all'articolo 19, numero 15, lett. b) e c) le quali dovranno essere presentate entro e non oltre il 17 maggio 2024.
5. Unicamente in caso di studenti con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% **e/o** con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è ammessa la presentazione di domande tardive in cartaceo debitamente motivate entro il termine del 17 maggio 2024; tali domande verranno valutate dagli uffici competenti tenendo in considerazione la condizione personale del singolo studente e l'esonero totale verrà applicato solo se la data di decorrenza del verbale risulta comunque antecedente al 31 gennaio 2024.
6. Per tutti gli aspetti inerenti la presentazione delle domande di esonero qui non precisati si rimanda alla "Guida alla presentazione delle domande di esonero a.a. 2023-2024" che verrà pubblicata alla pagina web dell'Ufficio Tasse www.unibg.it/tassestudenti.

ART. 21 - ESCLUSIONI DALL'ESONERO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

1. Le diverse tipologie di esonero di cui all'articolo 19 non sono fra loro cumulabili.
2. Non possono beneficiare degli esoneri di cui all'art. 19 gli studenti iscritti per il conseguimento di una seconda laurea, fatta eccezione per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% o aventi riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 3 Legge 104/92 e gli studenti che presentano domanda di sospensione per infermità gravi o per l'anno di nascita del figlio di cui al numero 15 lett b) e c) dell'articolo 19.



ART. 22 - MODALITÀ DI RIMBORSO

1. L'importo relativo ad un esonero parziale, laddove vi sia capienza, viene portato in detrazione dall'ammontare della seconda rata del contributo onnicomprensivo, qualora dovuta; negli altri casi si procederà al rimborso d'ufficio.
2. Tutti i rimborsi tasse, erogati a qualunque titolo dall'Ateneo in favore degli studenti, sono disposti, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, esclusivamente utilizzando un codice IBAN intestato o almeno co-intestato allo studente. I rimborsi verranno prioritariamente disposti utilizzando il codice IBAN della tessera universitaria nominativa intestata al singolo studente, che oltre a rappresentare la tessera di riconoscimento dello studente è dotata anche di funzionalità bancarie, salvo assenza della suddetta tessera o diversa indicazione dello studente, che in tal caso è tenuto a comunicare un codice IBAN alternativo intestato o co-intestato.
3. Per usufruire dell'esonero, gli studenti devono essere in regola con il pagamento della contribuzione relativa agli anni accademici precedenti.

ART. 23 - CONTROLLI

1. L'Università degli studi di Bergamo esercita un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEEU reperite dalla banca dati INPS e delle autocertificazioni rese dallo studente direttamente all'Ateneo e svolge con ogni mezzo a sua disposizione, anche avvalendosi dell'anagrafe tributaria e del supporto della Guardia di Finanza, tutte le indagini che ritiene opportune.
2. Nel caso in cui dai controlli risultino inesattezze, omissioni o falsità nell'attestazione ISEEU presentata ai fini della definizione del contributo onnicomprensivo e nel caso in cui lo studente interessato che non abbia provveduto a rettificare come indicato nell'art. 1 del presente regolamento questi sarà tenuto a corrispondere la differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto risulta invece effettivamente dovuto dopo il ricalcolo del valore ISEEU e di una sanzione pari al triplo della suddetta differenza oltre che della sanzione prevista dall'art. 38, comma 3, D.L. 78/2010.
3. Se dal controllo emergono irregolarità o omissioni che non comportano la variazione del contributo onnicomprensivo dovuto o comportano una differenza inferiore a € 10,00 non è previsto l'addebito di alcuna sanzione.
4. Valutata la gravità e l'intenzionalità della violazione l'Ateneo può disporre sanzioni disciplinari che vanno dalla perdita della possibilità di richiedere benefici futuri alla sospensione dello studente per uno o più anni; è fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria qualora si ravvisi che il fatto costituisca reato.

Bergamo,

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

ALLEGATO A

Tabella 9.a - TABELLA RIEPILOGATIVA art. 2, c. 3, 5 e 6

STUDENTI CON VALORE ISEEU PARI O INFERIORE A 30.000 ISCRITTI AL PRIMO ANNO E ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI CON MERITO (Tabella 3)		
	Valore ISEEU	Valore contributo
	ISEEU fino a € 26.000,00	€ 0,00 Merito non richiesto al primo anno (Tabella 3)



Studenti iscritti al primo anno	ISEEU da € 26.000,01 a € 30.000,00	8,5 % della quota ISEE eccedente il valore di € 26.000,00 Merito non richiesto al primo anno (Tabella 3)
Studenti anni successivi al primo in corso	ISEEU fino a € 26.000,00	€ 0,00
	ISEEU da € 26.000,01 a € 30.000,00	8,5 % della quota ISEE eccedente il valore di € 26.000,00
Studenti iscritti al 1° anno fuori corso	ISEEU fino a € 26.000,00	€ 0,00
	ISEEU da € 26.001,00 a € 30.000,00	8,5 % della quota ISEE eccedente il valore di € 26.000,00
Studenti iscritti dal 2° anno fuori corso e oltre	ISEEU fino a € 30.000,00	8,5 % della quota ISEE eccedente il valore di € 26.000,00, minimo € 200,00

Tabella 9.b - TABELLA RIEPILOGATIVA art. 2, c. 4, 7,8 e 9

	Valore ISEEU	Valore contributo	
		STUDENTI SENZA MERITO	STUDENTI CON ISEEU PARIFICATO
Studenti iscritti al primo anno	ISEEU fino a € 25.000,00	VEDERE TABELLA 9.a	Importo fisso come stabilito nella tabella 4
	ISEEU da € 25.000,01 a € 30.000,00		Percentuale Tabella 5
	ISEEU oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 5	Percentuale Tabella 5
	FASCIA G	Importo fisso Tabella 6	Importo fisso Tabella 6
Studenti anni successivi al primo in corso o ripetenti per mancato superamento OFA	ISEEU fino a € 25.000,00	Importo fisso Tabella 4	Importo fisso Tabella 4
	ISEEU da € 25.000,01 a € 30.000,00	Percentuale Tabella 5	Percentuale Tabella 5
	ISEEU oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 5	Percentuale Tabella 5



	Fascia G	Importo fisso Tabella 6	Importo fisso Tabella 6
Studenti iscritti al 1° anno fuori corso	ISEEU fino a € 25.000,00	Percentuale Tabella 5, minimo € 200,00	Percentuale Tabella 5, minimo € 200,00
	ISEEU da € 25.001,00 a € 30.000,00	Percentuale Tabella 5	Percentuale Tabella 5
	ISEEU oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 5	Percentuale Tabella 5
	Fascia G	Importo fisso Tabella 6	Importo fisso Tabella 6
Studenti iscritti dal 2° anno fuori corso e oltre	ISEEU fino a € 30.000,00	Percentuale Tabella 5, minimo € 200,00	Percentuale Tabella 5, minimo € 200,00
	ISEEU oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 5	Percentuale Tabella 5
	Fascia G	Importo fisso Tabella 6	Importo fisso Tabella 6

Sulla base della modalità di determinazione del contributo per ciascuna fascia stabilite dall'art. 2 commi 4, 7, 8 e 9 si prevedono i seguenti importi di contribuzione minimi per fascia:

Tabella 10.a - STUDENTI IN CORSO

FASCIA	IMPORTO MINIMO AREA 1	IMPORTO MINIMO AREA 2	IMPORTO MINIMO AREA 3
A	€ 200,00*	€ 200,00*	€ 200,00*
B	€ 300,00*	€ 320,00*	€ 350,00*
C	€ 400,00*	€ 440,00*	€ 470,00*
D	€ 450,00	€ 500,00	€ 550,00
E	€ 674,00	€ 744,00	€ 814,00
F	€ 1.194,00	€ 1.284,00	€ 1.364,00
G	€1.783,00	€1.883,00	€1.983,00

*importi fissi per fascia



Tabella 10.b - STUDENTI I° FC

FASCIA	IMPORTO MINIMO AREA 1	IMPORTO MINIMO AREA 2	IMPORTO MINIMO AREA 3
A	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
B	€ 331,67	€ 351,67	€ 381,67
C	€ 407,31	€ 447,31	€ 477,31
D	€ 575,00	€ 625,00	€ 675,00
E	€ 839,00	€ 909,00	€ 979,00
F	€ 1.424,00	€ 1.514,00	€ 1.594,00
G	€ 2.073,00	€ 2.173,00	€ 2.273,00

Tabella 10.c - STUDENTI II° FC

FASCIA	IMPORTO MINIMO AREA 1	IMPORTO MINIMO AREA 2	IMPORTO MINIMO AREA 3
A	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
B	€ 367,72	€ 387,72	€ 417,72
C	€ 451,59	€ 491,59	€ 521,59
D	€ 637,50	€ 687,50	€ 737,50
E	€ 921,50	€ 991,50	€ 1.061,50
F	€ 1.539,00	€ 1.629,00	€ 1.709,00
G	€ 2.218,00	€ 2.318,00	€ 2.418,00

Tabella 10.d - STUDENTI III° FC e oltre

FASCIA	IMPORTO MINIMO AREA 1	IMPORTO MINIMO AREA 2	IMPORTO MINIMO AREA 3
A	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
B	€ 403,77	€ 423,77	€ 453,77
C	€ 495,86	€ 535,86	€ 565,86
D	€ 700,00	€ 750,00	€ 800,00



E	€ 1.004,00	€ 1.074,00	€ 1.144,00
F	€ 1.654,00	€ 1.744,00	€ 1.824,00
G	€ 2.363,00	€ 2.463,00	€ 2.563,00